



Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente
Nucleo Operativo Ecologico di Lecce

V.le A. Moro, c/o palazzo Regione "Puglia" - Tel.0832391923-Fax.0832372140

OGGETTO :-Verbale di notifica redatto a carico di: -----
• **FERRANTE Bruno**, nato a Lecce il 26.04.1947 e residente a Milano in via
Conservatorio nr. 15, presidente del C.d.A. e legale rappresentante della società
ILVA S.p.a. -----

Il giorno 03 giugno 2013, in Taranto, presso gli uffici dello stabilimento ILVA S.p.a., alle ore
09.30.---\

I sottoscritti Ufficiali di P.G. Magg. Nicola Candido e Mar. Capo Giovanni Solombrino, effettivi al
N.O.E. di Lecce, danno atto a chi di dovere che con il presente verbale hanno proceduto a notificare
al sig. FERRANTE Bruno, sopra generalizzato, nella sua qualità di legale rappresentante della
società ILVA S.p.a., l'accluso atto consistente in:-----\

- **Provvedimento nr. 938/10 RGNR e nr. 5488/10 RGIP datato 01.06.2013 del Tribunale di
Taranto a firma del G.I.P. D.ssa A. Patrizia Todisco** ;-----\

consegnandone copia nelle mani dell'avv. BRESCIA Francesco, responsabile dell'ufficio legale
ILVA S.p.a. di Taranto, stante l'assenza del sig. FERRANTE Bruno, avvisato comunque alle ore
09.15 odierne a mezzo comunicazione telefonica.-----\

Di quanto sopra è verbale, del quale una copia viene consegnata al nominato in oggetto.-----
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----

La parte

Gli Ufficiali di P.G.



TRIBUNALE DI TARANTO
UFFICIO DEL G.I.P.

Il Giudice per le indagini preliminari

Premesso che:

- A) con decreto emesso in data 25.07.2012 questo g.i.p. disponeva, ex artt. 321 comma 1 c.p.p., il **sequestro preventivo, senza facoltà d'uso**, delle seguenti aree ed impianti dello stabilimento siderurgico ILVA s.p.a. di Taranto: Area Parchi, Area Cokerie, Area Agglomerato, Area Altiforni, Area Acciaierie, Area GRF (Gestione Rottami Ferrosi), nominando quali **custodi ed amministratori** dei predetti beni, per gli aspetti tecnico-operativi, gli ingegneri Barbara Valenzano, Emanuela Laterza e Claudio Lofrumento, ed il dottor Mario Tagarelli per gli aspetti amministrativi;
- B) con ordinanza del 7/20.08.2012 il Tribunale di Taranto in funzione di **Tribunale del riesame confermava il sequestro, senza facoltà d'uso a fini produttivi**, di dette aree ed impianti dell'ILVA, parzialmente modificando le - sole - disposizioni relative ai profili della esecuzione ed amministrazione-custodia dei beni;
- C) con istanza avanzata in data 4.01.2013 l'Ufficio del Pubblico Ministero (in persona del dott. Francesco Sebastio - Procuratore, dott. Pietro Argentino - Procuratore Aggiunto, dott.ssa Giovanna Cannarile, dott. Mariano Evangelista Buccoliero e dott. Remo Epifani - Sostituti Procuratori della Repubblica, tutti in servizio alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale) chiedeva al G.i.p., sulla base della **normativa del decreto-legge 3 dicembre 2012 n. 207, così come convertito nella legge 24 dicembre 2012 n. 231**, la modifica, con concessione della facoltà d'uso, del decreto di sequestro preventivo delle aree ed impianti dello stabilimento ILVA s.p.a. di cui la stessa società era già venuta in possesso (in applicazione della predetta normativa), e la revoca dei custodi-amministratori già nominati da questo g.i.p., ovvero di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 del citato decreto legge n. 207/12 così come convertito nella legge 24 dicembre 2012 n. 231, "*perché in contrasto con gli articoli 3, 9, 24, 25, 27, 32, 101, 102, 103, 104, 117 della Costituzione*", nei punti e per le ragioni diffusamente indicate nella richiesta avanzata dai medesimi PP.MM.;
- D) con ordinanza resa in data 21.01.2013 il g.i.p. scrivente, **sospendendo il giudizio** in merito all'istanza di cui al punto C), **disponeva**, in applicazione degli articoli 1 L. cost. 9.02.1948 n. 1 e 23 commi 1, 2 e 3 L. 11.03.1953 n. 87, **la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale** per la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge del 24.12.2012 n. 231, per contrasto con gli articoli 2, 3, 9 comma 2°, 24 comma 1°, 25 comma 1°, 27 comma 1°, 32, 41 comma 2°, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112, 113 e 117 della Costituzione;
- E) con sentenza n. 85/2013 la Corte Costituzionale, pronunciandosi sulle questioni di legittimità sollevate da questo g.i.p. con ordinanza del 21.01.2013 (oltre che su quelle sollevate dal Tribunale ordinario di Taranto con ordinanza del 15.01.2013), dichiarava:

Dur

- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 231 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207) sollevate in riferimento agli artt. 25, primo comma, 27, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione;
 - non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della medesima legge n. 231 del 2012, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, primo comma, 32, 41, secondo comma, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112 e 113 della Costituzione;
- F) in data 14.05.2013 perveniva a questo Ufficio la sentenza n. 85/2013 della Consulta, trasmessa, unitamente agli atti, ex art. 29 della legge 11.03.1953 n. 87.

Decidendo, all'esito della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n. 85/2013, in ordine alla istanza di cui al precedente punto C),

osserva.

Preliminarmente, va evidenziato come, rigettando l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato in relazione alle questioni poste nell'ambito del subprocedimento cautelare concernente il sequestro degli impianti, ritenute (dall'Avvocatura generale) "*tardive, dato che la Procura di Taranto, in applicazione del comma 3 dell'art. 3 del decreto, aveva già immesso la società Ilva, al momento della relativa ordinanza di rimessione (del g.i.p. di Taranto, n.d.r.), nel possesso dello stabilimento*", la Consulta abbia affermato che "*... la normativa censurata, e lo stesso comma 3 dell'art. 3, devono trovare ulteriore applicazione, attraverso un provvedimento che riconosca e regoli la «facoltà d'uso» degli impianti, rimasti in condizione di sequestro, e mediante un provvedimento che valuti la perdurante necessità dell'ufficio dei custodi giudiziari, con specificazione, nel caso affermativo, del diverso compito loro spettante alla luce della disciplina sopravvenuta*" (Corte Cost. sent. 85/2013, punto 5.1, pag. 48).

Così indirettamente ribadito (attraverso l'affermazione della rilevanza delle questioni di legittimità relative al sequestro degli impianti) l'oggetto del giudizio promosso dai PP.MM. con l'istanza avanzata il 4.01.2013 [di cui al precedente punto C)], i giudici della Corte Costituzionale hanno quindi ripetutamente sottolineato la **persistenza del vincolo cautelare imposto** sulle aree ed impianti dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto con decreto di sequestro emesso il 25.07.2012 **per le finalità preventivo-cautelari di cui all'art. 321 comma 1 c.p.p.**, sia pure nell'ambito di un quadro normativo di riferimento innovato dalle disposizioni della legge 231/2012.

Anzitutto, la Corte ha inquadrato la normativa del decreto-legge 3 dicembre 2012 n. 207, così come convertito nella legge 24 dicembre 2012 n. 231, nel contesto di una "*situazione grave ed eccezionale ... che a Taranto si è verificata*", ossia di una "*situazione di emergenza ambientale, dato il pregiudizio recato all'ambiente e alla salute degli abitanti del territorio circostante, e di emergenza occupazionale, considerato che l'eventuale chiusura dell'Ilva potrebbe determinare la perdita del posto di lavoro per molte migliaia di persone (tanto più numerose comprendendo il cosiddetto indotto)*". A fronte di siffatta situazione di emergenza, la Corte ha sottolineato "*la temporaneità delle misure adottate*" con tale normativa, temporaneità che "*risponde ... ad una delle condizioni poste dalla giurisprudenza di (essa) Corte perché una legislazione speciale fondata sull'emergenza possa ritenersi*

costituzionalmente compatibile (sentenza n. 418 del 1992). Le brevi notazioni in fatto relative all'incidenza, sull'ambiente e sull'occupazione nel territorio di Taranto, dell'attività produttiva dell'Ilva consentono, nella fattispecie, di rinvenire la ratio dell'intervento legislativo «nel peculiare regime che connota le situazioni di emergenza» (sentenza n. 237 del 2007)”, intervento legislativo col quale si è inteso “scongiurare una gravissima crisi occupazionale, di peso ancor maggiore nell'attuale fase di recessione economica nazionale e internazionale, senza tuttavia sottovalutare la grave compromissione della salubrità dell'ambiente, e quindi della salute delle popolazioni presenti nelle zone limitrofe” (Corte Cost. sent. 85/2013, punto 12.2, pag. 64).

Richiamando quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del decreto-legge 207/2012 («È fatta comunque salva l'applicazione degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni») e dal comma 3 del medesimo articolo 1 (che, «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quattordices del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore», prevede, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AIA riesaminata, la «sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato»), e posto in evidenza che “l'art. 29-quattordices (del decreto legislativo n. 152 del 2006) prevede sanzioni a carico di chi viola le prescrizioni dell'AIA, o quelle comunque imposte dall'autorità competente, salvo che il fatto costituisca più grave reato (riferimento, quest'ultimo, che si risolve anche nel richiamo alle fattispecie del diritto penale comune)”, la Corte ha poi osservato (sent. 85/2013, punto 8, pag. 55) che “... le espressioni usate dal legislatore – «fatta salva», «fermo restando» – si riferiscono in modo evidente ad una disciplina normativa complessiva e contestuale, nel cui ambito si aggiunge, alle preesistenti sanzioni amministrative e penali, la fattispecie introdotta dal comma 3 del citato art. 1, ovviamente dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. I motivi di tale aggravamento di responsabilità si possono rinvenire nell'esigenza di prevedere una reazione adeguata delle autorità preposte alla vigilanza ed ai controlli rispetto alle eventuali violazioni in itinere delle prescrizioni AIA da parte di una impresa, già responsabile di gravi irregolarità, cui è stata concessa la prosecuzione dell'attività produttiva e commerciale a condizione che la stessa si adegui scrupolosamente alle suddette prescrizioni”.

E ancora, si legge nella sentenza n. 85/2013 della Corte Costituzionale (punto 8.1, pagg. 56/57):

“... La distinzione tra la situazione normativa precedente all'entrata in vigore della legge – e, nella generalità dei casi, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 1, comma 1 – e l'attuale disciplina consiste nel fatto che l'attività produttiva è ritenuta lecita alle condizioni previste dall'AIA riesaminata. Quest'ultima fissa modalità e tempi per l'adeguamento dell'impianto produttivo rispetto alle regole di protezione dell'ambiente e della salute, entro il periodo considerato, con una scansione graduale degli interventi, la cui inosservanza deve ritenersi illecita e quindi perseguibile ai sensi delle leggi vigenti.

In conclusione sul punto, la norma censurata non rende lecito a posteriori ciò che prima era illecito ... né “sterilizza”, sia pure temporaneamente, il comportamento futuro dell'azienda rispetto a qualunque infrazione delle norme di salvaguardia dell'ambiente e della salute. La stessa norma, piuttosto, traccia un percorso di risanamento ambientale

ispirato al bilanciamento tra la tutela dei beni indicati e quella dell'occupazione, cioè tra beni tutti corrispondenti a diritti costituzionalmente protetti. La deviazione da tale percorso, non dovuta a cause di forza maggiore, implica l'insorgenza di precise responsabilità penali, civili e amministrative, che le autorità competenti sono chiamate a far valere secondo le procedure ordinarie”.

Quindi, chiarita la natura dell'AIA riesaminata, che è atto amministrativo e che “tale rimane ... anche secondo la disciplina dettata per l'Ilva di Taranto” (Corte Cost. sent. 85/2013, punto 10.3, pag. 60), i giudici della Consulta hanno affermato (punto 10.1, pag. 59): “Il richiamo operato in generale dalla legge [all'AIA riesaminata, n.d.r.] ha il valore di costante condizionamento della prosecuzione dell'attività produttiva alla puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio, che costituisce l'esito della confluenza di plurimi contributi tecnici ed amministrativi in un unico procedimento, nel quale, in conformità alla direttiva n. 2008/1/CE, devono trovare simultanea applicazione i principi di prevenzione, precauzione, correzione alla fonte, informazione e partecipazione, che caratterizzano l'intero sistema normativo ambientale ...”.

E ancora, si legge nella sentenza della Consulta (punto 10.4, pag. 61): “La normativa censurata non prevede ... la continuazione pura e semplice dell'attività, alle medesime condizioni che avevano reso necessario l'intervento repressivo dell'autorità giudiziaria, ma impone nuove condizioni, la cui osservanza deve essere continuamente controllata, con tutte le conseguenze giuridiche previste in generale dalle leggi vigenti per i comportamenti illecitamente lesivi della salute e dell'ambiente. Essa è pertanto ispirata alla finalità di attuare un non irragionevole bilanciamento tra i principi della tutela della salute e dell'occupazione, e non al totale annientamento del primo”.

Infine, in merito alla questione della specifica incidenza delle norme della legge 231/2012 sul provvedimento di sequestro preventivo degli impianti dello stabilimento ILVA s.p.a. di Taranto, la Consulta si è così espressa (punto 12.3, pag. 66/67): “... Tanto la norma generale ... richiamata [art. 1 della legge 231/2012, n.d.r.], quanto quella particolare riferentesi all'Ilva di Taranto, non prevedono né dispongono la revoca dei sequestri disposti dall'autorità giudiziaria, ma autorizzano la prosecuzione dell'attività per un periodo determinato ed a condizione dell'osservanza delle prescrizioni dell'AIA riesaminata Se l'adeguamento della struttura produttiva non dovesse procedere secondo le puntuali previsioni del nuovo provvedimento autorizzativo, sarebbe cura delle autorità amministrative preposte al controllo – e della stessa autorità giudiziaria, nell'ambito delle proprie competenze – di adottare tutte le misure idonee e necessarie a sanzionare, anche in itinere, le relative inadempienze ...”.

E ancora (punto 12.6, pag. 70): “... Si deve ritenere, in generale, che l'art. 1 del d.l. n. 207 abbia introdotto una nuova determinazione normativa all'interno dell'art. 321, primo comma, cod. proc. pen., nel senso che il sequestro preventivo, ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1 della disposizione, deve consentire la facoltà d'uso, salvo che, nel futuro, vengano trasgredite le prescrizioni dell'AIA riesaminata ...”.

Emerge con tutta evidenza dalle affermazioni della Consulta che la normativa introdotta con il decreto-legge 207 del 2012, poi convertito con modificazioni nella legge 231 del 2012, costituisce **legislazione speciale fondata su una situazione di emergenza**, ambientale ed occupazionale, in ragione della quale sono state adottate misure connotate dal carattere della **temporaneità** attraverso le quali si è inteso realizzare “**un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all’ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso**” (Corte Cost. sent. 85/2013, punto 9., pag. 57).

La *ratio* e la natura di tale normativa, e la rilevanza dei diritti con essa asseritamente bilanciati, valgono a spiegare l’insistenza con la quale viene sottolineata dalla Consulta la **assoluta necessità, affinché la prosecuzione dell’attività produttiva di ILVA s.p.a. – definita “impresa già responsabile di gravi irregolarità” – possa essere considerata lecita, di una puntuale, scrupolosa e costante osservanza delle prescrizioni contenute nell’AIA e della scansione temporale degli interventi per l’adeguamento dell’impianto produttivo rispetto alle regole di protezione dell’ambiente e della salute, cosicché l’inosservanza della scansione graduale di detti interventi, ossia la deviazione da tale percorso di adeguamento di cui, con l’AIA riesaminata, sono stati scanditi modalità e tempi, deve ritenersi illecita e quindi perseguibile ai sensi delle leggi vigenti.**

In altri termini: solo il **rispetto rigoroso del crono-programma degli interventi** stabilito nell’AIA riesaminata assicura la tutela della salute e dell’ambiente e giustifica la prosecuzione dell’attività produttiva da parte di ILVA s.p.a., da ritenersi altrimenti illecita e tale da innescare le **conseguenze giuridiche previste in generale dalle leggi vigenti per i comportamenti illecitamente lesivi della salute e dell’ambiente.**

Siffatte ragioni – e, in particolare, la ricorrenza di una vera e propria situazione di emergenza ambientale che non giustifica ulteriori dilazioni nel percorso di risanamento tracciato dal Legislatore nell’operato intervento di **bilanciamento** – risultano porre un obiettivo ed insuperabile sbarramento all’ipotesi della concessione in favore di ILVA s.p.a., da parte dell’autorità competente, di **proroghe** per l’adempimento delle varie prescrizioni stabilite nell’AIA riesaminata: proroghe che, evidentemente, non potrebbero essere concesse senza realizzare un obiettivo **sbilanciamento** nella tutela dei diritti in gioco, a detrimento del diritto alla salute e all’ambiente salubre.

Ciò si osserva, a fronte delle già accertate inosservanze, da parte di ILVA s.p.a., di talune prescrizioni dell’AIA riesaminata.

Invero, con nota pervenuta alla Procura della Repubblica di Taranto in data 13.02.2013 [*inserita nel faldone n. 19, sottofascicolo n. 1*], ARPA PUGLIA evidenzia che, a seguito di attività di controllo effettuata in data 17.12.2012 al fine di verificare lo stato di attuazione del Piano Operativo proposto da ILVA S.p.a. con riferimento al Decreto di Riesame AIA, il Gruppo Ispettivo ISPRA-ARPA rilevava diverse non conformità, nel senso che la società ILVA non aveva adottato o, comunque, completato nei tempi prescritti dal Decreto di Riesame AIA del 26.10.2012 determinati interventi.

In particolare, nella suddetta nota si evidenzia che, allo stato attuale, la società ILVA non ha attuato o, comunque, completato nei tempi prescritti, gli interventi relativi alla fermata delle batterie di cokefazione 3 e 4, al rifacimento dei refrattari a lotti della batteria 10, all’installazione dei sistemi di depolverazione e di chiusura edificio stock house dell’AFO/2,

all'adeguamento dei sistemi di condensazione vapori di loppa AFO/4, alla realizzazione del sistema di aspirazione e desolfurazione ghisa in siviera presso l'acciaiera ACC/1 e ACC/2, alla realizzazione di una nuova rete idranti per la bagnatura dei cumuli (attualmente in fase di progettazione), nonché all'adeguamento dei sistemi di monitoraggio in continuo per i camini delle aree a caldo ed alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza e monitoraggio ambientale. Inoltre, con riferimento agli interventi di chiusura nastri e cadute di materiali sfusi, per i quali il decreto prevedeva la scadenza del 27.01.2013, ILVA presentava un progetto che comporta l'ultimazione di circa il 90% degli adeguamenti entro la fine del 2014 ed il completamento entro la fine del 2015.

Tali differimenti temporali, a parere dell'Agenzia ARPA PUGLIA, **“non fanno altro che incrementare il fenomeno di danno ambientale già in atto”**¹. Ed invero, **“durante ... le attività di carico-scarico delle materie prime dai parchi minerari agli impianti produttivi vengono disperse in atmosfera ingenti quantità di materiale polverulento. Le benne di sollevamento prelevano circa 20 tonnellate di materie prime alla volta, di cui ben il 5-10% (ca. 1,5 ton polveri) viene disperso già in fase di carico a cui vanno ad aggiungersi gli elevati livelli di emissioni diffuse generatesi lungo il tragitto sui nastri trasportatori. Un fenomeno inquinante questo, non meno invasivo degli sversamenti accidentali a mare registrati nell'ultimo periodo durante le operazioni di scarico agli sporgenti dell'area portuale in uso ad ILVA. Non si comprendono, inoltre, i tempi di realizzazione prospettati da ILVA in quanto non ascrivibili ad una difficoltà tecnica. ILVA stessa dichiara che la chiusura dei nastri deve essere rinviata alla fermata programmata per il rifacimento degli impianti produttivi al fine di evitare che il fermo dei nastri possa provocare l'interruzione dell'alimentazione delle materie prime agli impianti produttivi. Anche questa considerazione è alquanto contraddittoria poiché il Decreto di Riesame prevede “da subito” la fermata delle batterie 3, 4, 5 e 6 e, pertanto, i suddetti motivi ostativi non trovano riscontro. A meno che i nastri trasportatori non siano funzionali a più settori produttivi ed allora si dovrebbe dedurre che gli interventi non potranno mai essere effettuati ...”** (cfr. nota di ARPA PUGLIA del 13.02.2013).

Si considerino, altresì, gli esiti del **“controllo effettuato in data 5 – 6 – 7 marzo 2013, presso lo Stabilimento ILVA di Taranto, finalizzato alla verifica dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti dal decreto di riesame prot. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012”**, dai funzionari dell'I.S.P.R.A., di cui alla relazione tecnica n. prot. 12806 del 21.03.2013 trasmessa anche alla Procura della Repubblica di Taranto (inserita, con i relativi allegati, nel faldone n. 19, sottofascicolo n. 12).

Comunicando detti risultati (ex art. 3.6 della legge n. 231 del 2012) al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Salute e al Prefetto di Taranto, il Garante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'ILVA di Taranto segnalava **“le criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti dal decreto di riesame dell'AIA del 26 ottobre 2012”**, concernenti **“sia gli interventi di adeguamento che l'esercizio della gestione ... specificate nella predetta nota tecnica [dell'I.S.P.R.A.] con indicazione, altresì, delle infrazioni accertate per superamento dei limiti di emissioni e con segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria”**. Si legge nella nota a firma del Garante: **“In particolare, in ordine agli interventi di adeguamento impiantistico (che costituiscono la parte più significativa dell'atto autorizzativo), le criticità riscontrate**

¹ Tali differimenti temporali, in altri termini, si risolvono concretamente in **“modifiche sostanziali di progetto”** tali da produrre **“effetti negativi e significativi sull'ambiente”** (v. art. 5 lett. 1-bis) e 29-nonies del D.L.vo 152/2006).

el
2,
li
li
o
li
n
4

riguardano – oltre alla prescrizione avente ad oggetto i nastri trasportatori dei materiali entro lo stabilimento quelle concernenti l'area di carico-scarico dei materiali, i parchi di deposito dei materiali, nonché taluni edifici asserviti alle aree di produzione In relazione al punto indicato al n. 2 della nota tecnica (prescrizione n. 6 concernente i nastri trasportatori dei materiali entro lo stabilimento) – formante oggetto anche di autonoma iscrizione nel registro criticità del garante ... – l'avvenuta constatazione della scadenza del termine per l'espletamento della prescrizione (27 gennaio 2013), determina, ex art. 1.2 della citata legge, la competenza esclusiva del Prefetto di Taranto per le determinazioni a lui attribuite dalla legge”².

.....

I rilievi e le osservazioni che precedono conducono a decidere sull'istanza avanzata dai PP.MM. in data 4.01.2013 nei termini che seguono.

Permanendo – pur dopo l'introduzione normativa di cui al decreto-legge 207/2012, convertito con modificazioni nella legge 231/2012 – il vincolo cautelare sugli impianti dello stabilimento ILVA di Taranto, imposto con decreto del 25 luglio 2012 e confermato dal Tribunale di Taranto in funzione di Tribunale del riesame (che, come ricordato, modificava parzialmente le - sole - disposizioni relative ai profili della esecuzione ed amministrazione-custodia dei beni), lo stesso deve essere inteso – in applicazione della suddetta normativa – quale **sequestro preventivo con facoltà d'uso** degli stessi impianti riconosciuto alla società ILVA s.p.a.

Facoltà d'uso che, come la Corte Costituzionale ha espressamente affermato, **potrà non essere (ulteriormente) consentita dall'A.G.** nel caso in cui **“nel futuro, vengano trasgredite le prescrizioni dell'AIA riesaminata”**.

Le esigenze preventivo-cautelari alla cui tutela il sequestro *de quo* è funzionale [giòva ricordare che il sequestro delineato dall'art. 321 comma 1 c.p.p. è obbligatorio (Cass. SS.UU., sent. del 29.01.2003 n. 12878), trattandosi, invero, di misura che il giudice è tenuto a disporre, su richiesta del P.M., “quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati”]; peraltro, la “esigenza di prevenire e reprimere i reati ... (è) ... un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale” (Corte cost., sentenza n. 34/1973)] e la cui persistenza appare incontrovertibile alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, devono essere salvaguardate, in concreto, attraverso una rimodulazione dei compiti spettanti ai custodi giudiziari già nominati da questo g.i.p., i quali – ferme ed impregiudicate restando (v. art. 2 della legge 231/2012) le responsabilità nella gestione e conduzione degli impianti gravanti sulla società titolare dell'AIA, le attività di controllo delle competenti autorità

² Nel medesimo sottofascicolo n. 12 del faldone n. 19 è inserita la “Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative” inviata dal Ministero dell'Ambiente all'ILVA s.p.a. (nota n. prot. DVA-2013-0007468 del 26.03.2013), dal seguente contenuto: “Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 47973 del 17/12/2012, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) relativa alle attività di controllo condotte presso l'impianto di cui all'oggetto, si diffida codesta società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., ad effettuare quanto richiesto dall'Autorità di Controllo nei tempi dalle stessa indicati e a comunicare successivamente quanto messo in atto. Si rappresenta, con riferimento alle lettere f), g) e h) a pag. 4 della sopra richiamata nota di ISPRA, che le azioni da intraprendere dovranno essere volte alla eliminazione nel più breve tempo possibile delle non conformità riscontrate. Con riferimento al punto d), la documentazione richiesta dovrà pervenire contestualmente a quella già richiesta con nota n. DVA-2013-7040 del 21 marzo 2013”.

amministrative, nonché (v. art. 3 comma 4 e segg. della legge 231/2012) i compiti e le attribuzioni del Garante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'ILVA di Taranto – mediante accessi e sopralluoghi assidui, anche notturni, presso i siti in sequestro, avvalendosi dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce, verificheranno e documenteranno lo stato dei luoghi e degli impianti sottoposti a vincolo cautelare, nonché la situazione in atto riguardante le emissioni inquinanti degli stessi impianti ed il relativo sistema di monitoraggio, riferendone puntualmente alla competente A.G. con relazioni scritte almeno settimanali.

P.Q.M.

Decidendo, nel giudizio sospeso ai sensi dell'art. 23 comma 3 della legge 11.03.1953 n. 87 con ordinanza del 21.01.2013 e all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 85/2013, in ordine all'istanza avanzata dai PP.MM. in data 4.01.2013 in relazione al sequestro preventivo delle aree ed impianti dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto disposto con decreto del 25.07.2012, così provvede, **a parziale modifica di detto decreto:**

Confermando il sequestro preventivo delle aree ed impianti dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto disposto con decreto del 25.07.2012, riconosce alla società ILVA s.p.a. la facoltà d'uso degli stessi beni per l'esercizio dell'attività produttiva.

Confermando la nomina, quali custodi delle predette aree ed impianti, degli ingegneri dott.ri Barbara Valenzano, Emanuela Laterza e Claudio Lofrumento, nonché del dottore commercialista Mario Tagarelli, dispone che gli stessi – in particolare, per le specifiche competenze, i custodi ingegneri – mediante accessi e sopralluoghi assidui, anche notturni, presso i siti in sequestro, avvalendosi dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce, verifichino e documentino lo stato delle aree e degli impianti sottoposti a vincolo cautelare, nonché la situazione in atto riguardante le emissioni inquinanti degli stessi impianti ed il relativo sistema di monitoraggio, **riferendone puntualmente alla competente A.G. con relazioni scritte almeno settimanali.**

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Taranto, 1 giugno 2013

Il Cancelliere
Cosimo Leggieri



TRIBUNALE DI TARANTO
UFFICIO G.I.P.
Per copia conforme all'originale.
Taranto, il 1 GIU 2013
Il Cancelliere
CANCELLIERE

Il G.i.p.
A. Patrizia Todisco